

Osservatorio Legislativo Interregionale

Roma 5 e 6 febbraio 2009

“ATTUAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI”

Aggiornamento

A cura di:

Nicoletta Tartari - CR Emilia-Romagna

Carmela Moretti - GR Puglia

Per conto del gruppo di lavoro sull'attuazione degli Statuti

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

NUOVI STATUTI REGIONALI

Interventi di manutenzione

REGIONE	PROPOSTE DI MODIFICA
ABRUZZO (Statuto - pubbl. su BUR 10 gennaio 2007, suppl. 1)	<p>pdl n. 363/2007 a firma del Presidente della Commissione Statuto: propone l'inserimento di una norma che stabilisce che per la formazione di un gruppo consiliare occorrono almeno due consiglieri regionali;</p> <p>pdl n. 365/2007 a firma del Presidente della Commissione Statuto: propone l'inserimento di una norma che consente al Presidente della Giunta di nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte;</p> <p>pdl n. 391/2008 a firma del Presidente della Commissione Statuto: propone l'inserimento di una norma che assicuri ad ogni cittadino di non essere discriminato per il proprio orientamento sessuale;</p> <p>pdl n. 392/2008 a firma del Presidente della Commissione Statuto: propone l'inserimento di una norma che assicuri la tutela anche delle forme di convivenza tra le persone diverse dalla famiglia tradizionale.</p> <p><i>I progetti non sono stati ancora esaminati dalla Commissione Statuto.</i></p>
CALABRIA (l.r. 19 ottobre 2004, n. 25)	<p>PdLS n. 1/8[^] in ordine alla modifica degli artt. 2, comma 1, e 34, comma 1;</p> <p>PdLS n. 2/8[^] relativa all'art. 27, comma 2;</p> <p>PdLS n. 3/8[^] per l'abrogazione dell'art. 56;</p> <p>PdLS n. 4/8[^] in ordine alla modifica dell'art. 2, comma 2, lett. a), c), d), i), g) e v).</p> <p><i>Il PdLS 1/8[^] è inteso ad esprimere la formale ripulsa della mafia da parte della Regione, nonché ad istituire la figura dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale che, in numero non superiore a tre, coadiuveranno il Presidente nell'esercizio della sua funzione di indirizzo politico, con status giuridico ed economico equiparato a quello di Assessore, eccetto il diritto di voto nella Giunta regionale. La proposta non è stata ancora posta all'o.d.g della competente Commissione.</i></p> <p><i>La sostituzione prevista dal PdLS 2/8[^] (presentato dal consigliere del gruppo dell'IDV) è relativa alla composizione di gruppi consiliari e prevede che i gruppi possono meno di 3 componenti solo se espressione di liste presenti alle ultime elezioni regionali, o "emanazione di un partito o un movimento politico organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato, con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali". La proposta non è stata ancora posta all'o.d.g. della competente Commissione.</i></p>

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p><i>Il PdLS n. 3/8[^] (di iniziativa di un consigliere di maggioranza) prevede l'abrogazione dell'articolo istitutivo del CREL. La proposta non è stata ancora posta all'o.d.g. della competente Commissione.</i></p> <p><i>Il PdLS n. 4/8[^] (di iniziativa di alcuni consiglieri di maggioranza) trova fondamento nella necessità di valorizzare il ruolo della Regione nella tutela di importanti diritti fondamentali della persona umana e nel riconoscimento di nuove situazioni giuridicamente meritevoli di tutela. In particolare si fa riferimento ai seguenti diritti e garanzie: dignità della persona umana, diritto al benessere, all'integrità psico-fisica ed al godimento di un elevato livello di protezione della salute, con espresso riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (lett. a); diritto alla genitorialità ed all'accesso alle procedure di adozione e procreazione medicalmente assistita, così come stabilito dalla legge, con contestuale riconoscimento alla necessaria protezione dell'infanzia (lett. c); necessaria operatività, tramite azioni positive, del divieto di discriminazione fra uomini e donne soprattutto in ambito lavorativo (lett. d); garanzia di effettiva tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante la prevenzione e la rimozione di ogni condotta di discriminazione di genere in ambito lavorativo, nonché delle cause che possano favorire o avallare molestie sessuali e violenze psicologiche in ambito lavorativo (lett. i); garanzia di accesso al sistema di istruzione e formazione per tutti i cittadini, con esplicito riconoscimento della funzione della ricerca scientifica e tecnologica (lett. g); tutela degli ecosistemi e della biodiversità, con specifica tutela del riconoscimento dei patrimoni genetici di origine vegetale e animale quali beni comuni intergenerazionali da trasmettere alle generazioni future (lett. v).</i></p>
<p>EMILIA-ROMAGNA (l.r. 31 marzo 2005, n. 13)</p>	<p>Pdl 2280/2380 (abbinati): dicembre 2007: licenziati con parere contrario dalla Commissione "Attuazione dello statuto" e approvato in aula odg di non passaggio all'esame dell'articolato.</p> <p>Pdl 4205/2995/4220/4230/4240 (abbinati) (pdl 4157 e 4217 ritirati): a gennaio 2009 la Commissione "Attuazione dello statuto" ha licenziato con emendamenti il testo base, approvato in Aula in prima lettura il 5 febbraio 2009.</p> <p><i>I pdl 2280 e 2380 (presentati rispettivamente da consiglieri dell'Udc e di Forza Italia) proponevano l'inserimento del riferimento alle radici cristiane nel preambolo dello statuto.</i></p> <p><i>La modifica dello Statuto approvata in Aula in prima lettura a febbraio 2009 riguarda esclusivamente l'art. 29, comma 2 (che prevede attualmente 65 componenti dell'Assemblea più il Presidente della Regione e il candidato Presidente "miglior perdente") e riporta a 50, compreso il Presidente della Regione, il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa. I pdl originariamente presentati proponevano di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2995 (gruppo AN): fissare in 50 il numero dei componenti dell'Assemblea, stabilire che ogni gruppo sia costituito da almeno 2 consiglieri e non consentire la nomina di assessori esterni; - 4157 (gruppo Italia dei Valori): fissare in 50 il numero dei componenti dell'Assemblea e prevedere che

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p>almeno la metà degli assessori sia scelta tra i consiglieri;</p> <p>- 4205 (gruppo Partito Democratico): fissare in 50 il numero dei componenti dell'Assemblea, stabilire che ogni gruppo sia costituito di almeno due consiglieri, ridurre la Consulta di garanzia statutaria ai soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa ed assegnarle esclusivamente le funzioni legate alla cessazione anticipata della legislatura e in materia di referendum;</p> <p>- 4217 (gruppo SDI): determinare il numero dei consiglieri sulla base della l. 108/1968;</p> <p>- 4220 (alcuni componenti dell'UP): ridurre la Consulta di garanzia statutaria ai soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa;</p> <p>- 4230 (gruppo Sinistra Democratica): determinare il numero dei consiglieri sulla base degli abitanti, prevedere che almeno la metà degli assessori sia scelta tra i consiglieri, prevedere il rinnovo a metà legislatura dell'UP e dei Presidenti delle Commissioni, disciplinare compiti della Conferenza dei capigruppo e attribuire al Presidente dell'Assemblea un potere di rinvio;</p> <p>- 4240 (gruppo Forza Italia): inserire il riferimento alle radici cristiane nel preambolo dello Statuto, fissare in 60, compreso il Presidente e il "miglior perdente", il numero dei componenti dell'Assemblea e non consentire la nomina di assessori esterni.</p>
LAZIO (l. statutaria 11 novembre 2004, n. 1)	<p>È stata presentata all'inizio della legislatura una proposta di modifica con la quale si intende introdurre un richiamo ai principi della Resistenza.</p> <p><i>L'esame della proposta non è ancora iniziato nella Commissione Affari Costituzionali e Statutari.</i></p>
LIGURIA (l. statutaria 3 maggio 2005, n. 1)	<p>PdLS n. 122: riconoscimento forme di convivenza diverse dal matrimonio;</p> <p>PdLS n. 145: diritto di voto agli extracomunitari;</p> <p>PdLS n. 146: sostegno diritti degli immigrati;</p> <p>PdLS n. 293: numero massimo di assessori esterni (2);</p> <p>PdLS n. 333: principi generali in materia elettorale e di pari opportunità nelle nomine.</p> <p><i>Pdl presentate dal Gruppo consiliare Rifondazione Comunista, tranne la n. 293 presentata dal Gruppo AN e la n. 333 di iniziativa Veschi (Gruppo l'Ulivo) e altri.</i></p>
LOMBARDIA (l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1)	
MARCHE (l. statutaria 8 marzo 2005, n. 1)	<p>Pdl n. 137 dell'11 dicembre 2006 (consigliere di maggioranza)</p> <p>Pdl n. 157 del 26 febbraio 2007 (componenti Ufficio di Presidenza): approvata in seconda lettura a ottobre 2007 (pubblicata sul BUR n. 10 del 31 gennaio 2008);</p>

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p>PdLS n. 204 del 3 dicembre 2007 (consigliere di maggioranza).</p> <p><i>La Pdl n. 137 modifica il comma 4 dell'art. 13 dello statuto. La disposizione prevede che "il presidente e l'Ufficio di presidenza restino in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale".</i></p> <p><i>La Pdl n. 157 introduce la denominazione "Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche".</i></p> <p><i>La pdl n. 204 è inerente la modifica dell'articolo 2 dello Statuto. Tale proposta prevede che "la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza e tenendo conto dei principi stabiliti dalla legge statale, favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino tenendo conto della contiguità territoriale e delle interconnessioni di carattere economico, sociale e culturale".</i></p>
<p>PIEMONTE (l. statutaria 4 marzo 2005, n. 1)</p>	<p>PdLS n. 105: tutela dell'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese;</p> <p>PdLS n. 142: modifica del preambolo;</p> <p>PdLS n. 473: composizione della giunta regionale;</p> <p>PdLS n. 520: modifica relativa alla legge elettorale regionale;</p> <p>PdLS n. 555: durata in carica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;</p> <p>PdLS n. 581: accesso e nomine di competenza regionale.</p> <p><i>La pdl n. 581 è stata licenziata in commissione in data 1 dicembre 2008.</i></p>
<p>PUGLIA (l.r. 12 maggio 2004, n. 7)</p>	<p>PdL n. 47 del 17.10.2005, di modifica degli articoli 24 (composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio) e 43 (Giunta regionale), presentata da un consigliere dell'opposizione.</p> <p>PdL n. 74 del 21.12.2005, di modifica degli articoli 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale) e 44 (Attribuzioni della Giunta Regionale), presentata da consiglieri di maggioranza;</p> <p>PdL n.185 del 23.02.2007, di modifica dell'art. 6 (in tema di pari opportunità), presentata dal Vice Presidente del C.R. ed altri consiglieri di maggioranza;</p> <p>PdL n. 210 del 20.9.2007, di modifica dell'art. 24 (composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale), presentata dal Vice Presidente del Consiglio Regionale;</p> <p>PdL n. 242 del 7.2.2008, di modifica dell'art. 50 (Ufficio del Difensore civico), presentata da consiglieri di maggioranza;</p> <p>PdL n. 244 del 20.02.2008, di modifica dell'art. 6 (in tema di pari opportunità), presentata da consiglieri di maggioranza.</p> <p><i>La PdL n. 47 propone la riduzione dei consiglieri da 70 a 60 (art. 24) e l'abrogazione dei commi 5 e 7 dell'art. 43.</i></p>

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	PROPOSTE DI MODIFICA
	<p><i>La PdL n. 74 è intesa a definire con precisione la competenza del Consiglio regionale in materia di atti di programmazione generale, intersettoriale e settoriale.</i></p> <p><i>La PdL n. 185 prevede l'istituzione della Commissione P.O. e dell'Authority di genere.</i></p> <p><i>La PdL n. 210 propone la riduzione dei consiglieri da 70 a 50.</i></p> <p><i>La PdL n. 242 propone di snellire la struttura dell'Istituto previsto dallo Statuto, rendendola applicabile.</i></p> <p><i>La PdL n. 244, propone che l'art. 6 dello Statuto recepisca e riconosca il ruolo della Consulta regionale femminile di interlocutore per le scelte legislative che involgono le pari opportunità.</i></p>
<p>TOSCANA (Statuto - pubbl. su BUR 11 febbraio 2005, n. 12)</p>	<p>Pdls n. 1 (presentata il 25 settembre 2006): intende ridurre il numero dei consiglieri da 65 a 50;</p> <p>Pdls n. 2 (presentata il 12 gennaio 2007): modifica dell'articolo 35 concernente la composizione della Giunta regionale;</p> <p>Pdls n. 3: (presentata nell'agosto del 2007) in ordine alla modifica dell'art. 14 dello statuto. La proposta vuole modificare la composizione dell'UP, eliminando la figura dei segretari con funzioni di questore;</p> <p>Pdls n. 4 (presentata in ottobre 2007) propone di aggiungere un articolo allo statuto che, per alcune deliberazioni, preveda una maggioranza ulteriormente qualificata (es. i tre quarti al posto dei due terzi) per garantire la minoranza (in Toscana il problema si è posto con l'allargamento dello schieramento di maggioranza).</p> <p><i>La prima proposta è pervenuta da un consigliere della maggioranza (Pdc), la seconda e la terza sono pervenute dall'opposizione, la quarta è dell'allora Ufficio di presidenza.</i></p> <p><i>Tutte le proposte sono state assegnate alla commissione permanente per materia (affari istituzionali); ad oggi non sono però state approvate modifiche allo statuto.</i></p>
<p>UMBRIA (l.r. 16 aprile 2005, n. 21)</p>	<p><i>Proposte di modifica possono essere presentate dalla Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari istituita con l. r. 29 luglio 2005, n. 23.</i></p>

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Regolamenti in vigore nelle Regioni che hanno adottato il nuovo Statuto

REGIONE	DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE	PROPOSTE IN ITINERE
ABRUZZO	Deliberazione Consiglio regionale n. 56/3 del 9 febbraio 1977 (modificato ripetutamente).	La Giunta per il Regolamento ha iniziato l'esame della proposta del nuovo Regolamento.
CALABRIA	<p>Deliberazione Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 (apportate modifiche con deliberazioni del Consiglio regionale n. 92 dell'11 ottobre 2006, n. 126 del 5 aprile 2007 e n. 186 del 28 novembre 2007).</p> <p><i>Con la prima modifica è stata disciplinata la revoca di nomine ed incarichi dei consiglieri regionali, che possono essere deliberate dal Consiglio regionale (secondo la procedura prevista dall'art. 25 bis) in caso condanne per alcuni reati, di rinvio a giudizio per associazione mafiosa (ipotesi introdotta con la seconda modifica regolamentare) o di reiterate e gravi violazioni ai principi del Codice calabrese del buon governo (adottato con Del. C.R. 49/2005). Nelle stesse ipotesi è prevista la censura nei confronti dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari dei gruppi, regolata dall'art. 13, comma 7.</i></p> <p><i>L'ultima modifica ha portato da 15 a 10 i componenti delle Commissioni permanenti, introducendo pure la possibilità che le sostituzioni avvengano anche entro la medesima coalizione.</i></p>	
EMILIA-ROMAGNA	<p>Deliberazione Assemblea legislativa n. 143 del 28 novembre 2007.</p> <p><i>Costituisce parte integrante del regolamento il Protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'Albo generale previsto dall'art. 19 dello Statuto. Il Protocollo è stato</i></p>	

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE	PROPOSTE IN ITINERE
	<i>adottato con deliberazione n. 145 e l'Albo è stato istituito con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 146, entrambe del 28 novembre 2007.</i>	
LAZIO	<p>Deliberazione Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, più volte modificata, da ultimo con le DCR 9 giugno 2005, n. 1, DCR 22 giugno 2005, n. 3, DCR 22 giugno 2005, n. 4.</p> <p><i>Le modifiche del 2005 concernono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;</i> - <i>l'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti comprese quelle per gli affari costituzionali e statutari e per gli affari comunitari e internazionali;</i> - <i>le modalità di sostituzione di un commissario in ogni Commissione;</i> - <i>l'istituzione della Commissione Consiliare permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.</i> 	<p>La prima commissione (affari costituzionali e statutari) ha iniziato nel mese di giugno 2008 un accurato esame del vigente regolamento per individuare le disposizioni che necessitano di modifiche per adeguarle al nuovo Statuto nonché per apportare ulteriori modifiche ed integrazioni che siano ritenute opportune. I lavori della commissione si sono svolti fino al mese di dicembre 2008 con cadenza settimanale ed hanno riguardato l'intero articolato. La commissione si è avvalsa del contributo fornito da un apposito gruppo di lavoro, nominato dal precedente Presidente del Consiglio regionale, che nello scorso anno ha elaborato delle proposte emendative nonché dell'operato del servizio legislativo, che a sua volta ha redatto una bozza di rivisitazione organica del testo vigente. È previsto che i lavori della prima commissione terminino nei primi mesi del 2009 con la stesura di un nuovo testo regolamentare che successivamente dovrà essere esaminato dalla giunta per il regolamento per poi passare all'approvazione da parte dell'Aula.</p>
LIGURIA	<p>Deliberazione Consiglio regionale n. 18 del 9 giugno 2006, modificata dalla deliberazione del C.R. n. 4 del 1° febbraio 2007 e dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria 29 luglio 2008, n. 36.</p> <p><i>L'ultima modifica riguarda il regolamento del gruppo misto e i congedi.</i></p>	
LOMBARDIA	<p>Deliberazione Consiglio regionale del 10 ottobre 1984, n. III/1727 (successivamente modificato con deliberazioni Consiglio regionale dcr V/378/1991, dcr VI/1257/1999, dcr VIII/133/2006).</p>	<p>La commissione speciale "Statuto, regolamento interno e legge elettorale" ha cominciato a discutere in merito al nuovo regolamento generale. Non esistono ancora progetti di revisione, parziale o integrale ufficialmente depositati. Tuttavia</p>

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE	PROPOSTE IN ITINERE
		<p>la Commissione, avvalendosi di un gruppo di lavoro tecnico composto da funzionari e dirigenti del Consiglio regionale, coordinati dal Presidente della commissione e dal relatore, sta esaminando una bozza di testo ancora incompleta, che viene redatta 'in progress' a seguito delle indicazioni ricevute dai coordinatori e dal dibattito in commissione.</p> <p>L'intenzione, più volte manifestata in commissione, è quella di procedere all'adozione di un nuovo regolamento. Tuttavia non si esclude, allo stato, che nel corso dell'istruttoria si manifesti la necessità o l'urgenza di modifiche parziali anticipando la disciplina di alcuni istituti novellando il vigente regolamento.</p>
MARCHE	<p>Deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979, più volte modificata, da ultimo con Deliberazione n. 39/2007 "Modifiche agli artt. 19 e 20 del Regolamento interno del C.R."</p> <p><i>La modifica riguarda la durata in carica delle Commissioni Consiliari permanenti.</i></p>	<p>È stata istituita una Commissione straordinaria (delib. Uff. Presid. n 713 /2007 ai sensi dell'art. 135 del Regolamento interno). La Commissione, che si è insediata il 27 marzo 2007, ha il compito di esprimere il parere sulla proposta di modifica del Regolamento predisposto dall'Ufficio di presidenza. In merito all'elaborazione della novella regolamentare gli uffici competenti, unitamente ad un consulente esterno, hanno ultimato una prima bozza che è attualmente all'esame della Commissione.</p>
PIEMONTE	<p>Deliberazione Consiglio regionale n. 1247-3973 del 15 marzo 1990, più volte modificata, da ultimo con deliberazione Consiglio regionale n. 73-19606 del 13/06/2006 e deliberazione n. 95-43604 del 22/12/2006.</p> <p><i>Gli interventi riguardano modifiche ad alcuni articoli specifici, quali l'art. 13 sulla disciplina dei gruppi consiliari e l'art. 21 sulla Commissione post-olimpica.</i></p>	<p>Presso la Giunta per il regolamento, di cui all'articolo 35 dello Statuto, è in discussione la proposta di deliberazione n. 322 recante "Nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale" e il documento "Statuto dell'opposizione e ruolo del Consiglio regionale nel sistema bipolare e dell'alternanza (per una democrazia governante)".</p>
PUGLIA	<p>Deliberazione del Consiglio regionale 19 settembre 2000, n. 12 (che ha interamente rivisto e modificato il Regolamento approvato con deliberazione n. 951 del 1988) più volte modificata, da ultimo con deliberazioni Consiglio</p>	<p>Sono all'esame della VII Commissione consiliare le proposte di modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'art. 10, concernente le competenze delle Commissioni consiliari permanenti;

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE	PROPOSTE IN ITINERE
	<p>regionale n. 114 del 17.07.2007 e n. 182 del 25.11.2008.</p> <p><i>Le ultime modifiche riguardano l'adesione ai gruppi e le interrogazioni a risposta immediata.</i></p>	<p>- testo recante: "Proposta di modifiche al Regolamento del Consiglio Regionale".</p>
TOSCANA	<p>Deliberazione del Consiglio regionale del 30 marzo 1973, più volte modificata, da ultimo, con l'entrata in vigore del nuovo statuto con deliberazioni del 17 febbraio 2005, 27 aprile 2006, 17 gennaio 2007 e del 14 ottobre 2008.</p> <p><i>La modifica del 2005 riguarda l'inserimento di una norma inerente il nuovo istituto del portavoce dell'opposizione, la Giunta delle elezioni, la procedura di convalida dei consiglieri eletti, la dichiarazione di annullamento e di decadenza, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute e le pronunce del CAL.</i></p> <p><i>La modifica del 2006 inserisce l'articolo sul gruppo misto.</i></p> <p><i>Le modifiche del 2007 riguardano: le funzioni del presidente del consiglio; le funzioni dell'Ufficio di presidenza; il Portavoce dell'opposizione; le commissioni permanenti (composizione, durata, attività, partecipazione alle commissioni, verbalizzazione, pubblicità delle sedute, commissioni in sede referente, rapporti commissioni-Giunta, consultazioni, discussioni in commissione); commissioni speciali e commissioni d'inchiesta; commissioni di controllo; commissioni pari opportunità; programmazione dei lavori del Consiglio e ordine del giorno del Consiglio; presentazione proposte di legge; procedimento per le proposte di legge di iniziativa popolare; confronto della Giunta regionale su atti di competenza regionale; diritto di accesso dei consiglieri.</i></p> <p><i>Le modifiche apportate nel 2008 riguardano l'attuazione della l.r. 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e in particolare disciplinano la documentazione</i></p>	<p>È stata predisposta una bozza di nuovo regolamento dagli uffici. La commissione ha deciso di procedere con l'approvazione di alcuni stralci che hanno modificato il regolamento esistente per quelle "disposizioni che richiedono l'immediato adeguamento alle nuove previsioni statutarie per consentire il corretto svolgersi dell'attività consiliare, riservandosi di completare, in un secondo momento, la revisione dell'intero regolamento".</p> <p>Un secondo stralcio è stato approvato per consentire l'applicazione delle legge sulla qualità della normazione.</p> <p>Con la deliberazione n. 98 dell'11 ottobre 2005 è stata istituita la commissione speciale per gli adempimenti statuari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.</p> <p>L'attività della Commissione, con Delibera consiliare n. 134 del 19 dicembre 2006, è stata prorogata al 30 novembre 2007.</p> <p>La Commissione Speciale per gli adempimenti statuari e per il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale è stata costituita con il preciso compito di elaborare i testi legislativi che diano piena attuazione ai nuovi dettati statuari accordandole i poteri previsti per le Commissioni permanenti. Nella delibera sono indicate le priorità di lavoro, prima fra tutte l'elaborazione della proposta del nuovo regolamento interno del Consiglio Regionale, oltre che la legge sulle nomine (approvata con l.r. 8 febbraio 2008, n. 5), sul collegio di garanzia (art. 58 dello Statuto), la legge sulla conferenza permanente delle autonomie sociali (approvata con l.r. 4 aprile 2007, n. 20), la legge sulla normazione.</p> <p>Prima di esaurire il proprio mandato, la Commissione ha licenziato anche la legge sull'autonomia del Consiglio</p>

Sono evidenziati gli aggiornamenti di gennaio 2009.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	DELIBERAZIONI CONSIGLIO REGIONALE	PROPOSTE IN ITINERE
	<p><i>a corredo dell'istruttoria delle proposte di legge, le operazioni a carico dei presidenti di commissione a tutela della qualità della norme. Altre disposizioni riguardano l'attuazione dell'AIR e della VIR, l'emendabilità della motivazione e le modalità di approvazione, la procedura di votazione dei testi unici e la documentazione obbligatoria a corredo delle proposte di legge pena l'improcedibilità dell'atto.</i></p>	<p>regionale, poi approvata dall'Aula (l.r. 5 febbraio 2008, n. 4, modificata dalla l.r. 13 marzo 2008, n. 14). Con deliberazione del Consiglio regionale n. 130 del 18 dicembre 2007, la Commissione è stata ricostituita e le sono stati assegnati i seguenti compiti: rielaborazione ed armonizzazione delle norme del regolamento interno del Consiglio regionale; elaborazione delle seguenti proposte di legge attuative dello statuto: legge sul collegio di garanzia (art. 57 statuto); legge sulla qualità della normazione (art. 44 statuto). La nuova commissione nominata a dicembre 2007 ha avviato i propri lavori proseguendo da dove si era interrotta la precedente commissione ed ha approvato la legge sul collegio di garanzia (n. 34 del 4/6/2008) la legge sulla qualità della normazione (n. 55 del 22/10/2008) e gli articoli del regolamento interno per l'attuazione della legge sulla normazione.</p>
UMBRIA	Deliberazione Consiglio Regionale 8 maggio 2007, n. 141.	

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

C

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
(Già istituito o di nuova istituzione)

REGIONE	LEGGE	NOTE
ABRUZZO	<i>Istituito con l.r. 11 dicembre 2007, n. 41</i>	Non ancora insediato.
CALABRIA	Istituito con l.r. 5 gennaio 2007, n. 1	Non sono state ancora avviate le procedure di costituzione dell'organo. La legge, all'art. 20, abroga il Capo II – Conferenza Regione-Autonomie locali della l.r. n. 34/2002.
EMILIA-ROMAGNA		Il CAL è previsto dall'art. 23 dello Statuto. La l.r. 3/1999, antecedente lo Statuto, ha istituito la Conferenza Regioni-Autonomie locali (CRAL)
LAZIO	L.r. 26 febbraio 2007, n. 1 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali".	Il CAL è previsto dagli articoli 66 e 67 dello Statuto. La l.r. 1/2007 ha abrogato l'art. 20 della l.r. 14/1999, con il quale era stata istituita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali. Gli effetti abrogativi decorreranno dalla data di insediamento dei componenti il CAL. Nei giorni 11 e 12 novembre 2008 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei comuni del Lazio, non capoluogo di provincia, nel CAL, che hanno visto la partecipazione di oltre quattromila tra sindaci e consiglieri comunali. Gli eletti sono 17, di cui 5 in rappresentanza dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, 5 in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa fra 5 e 15 mila abitanti e 7 in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Alcuni giorni prima si erano svolte le elezioni dei tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago. A breve termine, pertanto, dovrebbe insediarsi l'organo in questione, di cui faranno parte anche i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i presidenti nonché 5 consiglieri delle diverse amministrazioni provinciali e i rappresentanti delle associazioni degli enti locali.
LIGURIA	Istituito con l.r. 26 maggio 2006, n. 13. Modificata dagli artt. 20, 21 e 22 della l.r. 3 aprile 2007, n. 14 e dall'art. 24 della l.r. 6 giugno 2008, n. 14.	Insediato il 23 ottobre 2006. La l.r. 13/2006 ha anche abrogato la legge regionale che aveva istituito la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	LEGGE	NOTE
LOMBARDIA		Il CAL è previsto dall'art. 54 dello Statuto dell'agosto 2008. L'organismo istituzionale che al momento riunisce gli enti locali ed enti territoriali della Lombardia è la Conferenza delle autonomie, istituita con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 ed insediata l'8 febbraio 2006.
MARCHE	L.r. 10 aprile 2007, n. 4 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"	Insediato il 19 dicembre 2007; da questa data la conferenza regionale delle autonomie locali di cui all'art. 2 della l.r. n. 46/1992 ha quindi terminato l'esercizio delle proprie funzioni.
PIEMONTE	Istituito con l.r. 7 agosto 2006, n. 30 , modificata dalla l.r. 4 agosto 2008, n. 27	La legge 30/2006 è stata modificata al fine di semplificare le modalità di svolgimento delle elezioni. Nel nuovo testo, oltre ai membri di diritto, sono elettori ed eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione. Nella stesura precedente della legge erano elettori tutti i consiglieri comunali e provinciali.
PUGLIA	Disciplinato con l.r. 26 ottobre 2006, n. 29 .	Allo stato attuale, le procedure per l'insediamento dell'organismo sono state rinviate. (Il Consiglio delle Autonomie locali è istituito dall'art. 45 dello Statuto):
TOSCANA	Istituito con l.r. 21 marzo 2000, n. 36 .	Il CAL è stato istituito con la legge regionale 21 aprile 1998 n. 22, legge poi sostituita con la l.r. 36/2000 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
UMBRIA	Istituito con l.r. 14 ottobre 1998, n. 34 .	L'Organo è stato istituito prima della riforma del Titolo V, parte II Cost. La Commissione speciale sta operando per armonizzare la legge con le nuove disposizioni statutarie. Nel nuovo Regolamento del Consiglio regionale c'è una norma che riguarda anche il CAL (Art. 20 - Pareri del Consiglio delle Autonomie locali e procedure). La Commissione speciale nel luglio 2007, ha preadottato la D.G.R. 12 luglio 2006, n. 1251 , proposta di legge che ridisciplina complessivamente il Consiglio delle Autonomie locali. Audizione per il giorno 21 settembre 2007. In attesa della norma finanziaria (l'Commissione consiliare) per poi essere approvata.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE



CREL / CONFERENZA PER LA PROGRAMMAZIONE

REGIONE	LEGGE	NOTE
ABRUZZO		Il nuovo Statuto regionale non prevede il CREL, ma all'art.73 prevede la Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, quale organo consultivo della Regione.
CALABRIA	L.r. 21 agosto 2007, n. 17 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro CREL – Art. 56 Statuto)	Non è stata ancora avviata la procedura di costituzione dell'organismo.
EMILIA-ROMAGNA		Previsto dall'art. 59 dello Statuto, non sono state presentate proposte di legge.
LAZIO	L.r. 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)	Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), previsto dall'art. 71 dello Statuto della Regione, è un organo collegiale, dotato di particolare autonomia ed espressione della più ampia rappresentanza sindacale, delle categorie produttive e dell'associazionismo, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionali nelle materie economiche e sociali. Il CREL si è insediato il 6 maggio 2008 e si è dotato, ai sensi della l.r. 13/2006, di un proprio regolamento interno.
LIGURIA	L.r. 16 giugno 2006 n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro), modificata dagli artt. 11 e 12 della l.r. 4 ottobre 2006, n. 26 , e dall' art 23 della l.r. 3 aprile 2007, n. 14 .	Procedura di costituzione in corso.
LOMBARDIA		Lo Statuto dell'agosto 2008 non prevede il CREL, ma prevede che il CAL sia a composizione variabile e che nella sua formazione allargata vi sia la presenza di rappresentanti delle autonomie sociali e funzionali.
MARCHE	L.r. 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)), modificata dalla l.r. 15 luglio 2008, n. 21 .	In fase di insediamento.
PIEMONTE		Sono stati presentati due progetti di legge (PdL 6 giugno 2006, n. 290 e DDI 1 agosto 2006, n. 332), assegnati alla Commissione consiliare Affari istituzionali per la predisposizione di un testo di legge unificato.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	LEGGE	NOTE
PUGLIA		È stato presentato il Pdl n. 123 dell'8 giugno 2006 "Disciplina della Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale", assegnato alla VII commissione Consiliare (Affari Istituzionali). (La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale è istituita dall'art. 46 dello Statuto presso il Consiglio regionale).
TOSCANA	L.r. 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della conferenza permanente delle autonomie sociali), modificata con L.r. 27 luglio 2007, n. 44.	Procedura di costituzione in corso.
UMBRIA		Il nuovo Statuto all'articolo 19, secondo comma, recita testualmente: "...Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro. Il Consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo." L'articolo 45 del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale dà attuazione all'articolo 19 dello Statuto regionale.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

E

ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA

REGIONE	LEGGE	NOTE
ABRUZZO	L.r. 11 dicembre 2007, n. 42	Non ancora insediato.
CALABRIA	L.r. 5 gennaio 2007, n. 2	La l.r. n. 2 del 2007 è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo in ordine agli artt. 3, comma 1, 7, comma 3, 8, comma 4, ed altri. La Corte costituzionale con sentenza n. 200/2008 ha dichiarato incostituzionali i commi predetti. Le procedure di nomina dell'organismo non sono state ancora avviate.
EMILIA-ROMAGNA	L.r. 4 dicembre 2007, n. 23, modificata dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 22	Con delibera dell'Assemblea legislativa n. 173 del 21 maggio 2008 sono stati nominati i tre componenti designati dall'Assemblea legislativa. La l.r. 22/2008 ha modificato operatività e composizione fino al termine della legislatura in corso.
LAZIO	L.r. 21 dicembre 2007, n. 24	Previsto dall'art. 68 dello Statuto. L'organo non è ancora costituito.
LIGURIA	L.r. 24 luglio 2006, n. 19 modificata dall'art 24 della l.r. 3 aprile 2007, n. 14 e dall'art. 23 della l.r. 6 giugno 2008, n. 14	La consulta è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è operante dal 15 maggio 2007.
LOMBARDIA		L'art. 59 dello Statuto di agosto 2008 prevede la Commissione garante dello statuto.
MARCHE		Non ha previsto un organo di garanzia statutaria.
PIEMONTE	L.r. 26 luglio 2006, n. 25	I componenti sono stati nominati dal Consiglio regionale in data 26 febbraio 2008 con deliberazione n. 165-9981. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 35 del 17 marzo 2008, ha approvato le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione. La Commissione si è insediata il 28 marzo 2008.
PUGLIA		L'art. 47 dello Statuto istituisce il Consiglio statutario regionale e ne rinvia la disciplina del funzionamento e organizzazione a legge regionale.

TABELLA A
NUOVO STATUTO REGIONALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

REGIONE	LEGGE	NOTE
TOSCANA	Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e istituzione del Collegio di garanzia).	Procedura di costituzione in corso.
UMBRIA	L.r. 31 luglio 2007, n. 27 L.r 27 novembre 2007, n. 30	La l.r. 30/2007 ha dettato la nuova disciplina del Difensore civico, che lo Statuto individua quale organo di garanzia.